

COMUNE DI BARBARANO ROMANO

ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI BARBARANO ROMANO E' ENTE AUTONOMO IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI: IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALE TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE

CON L' ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E

CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI

PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LAZIO, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI

OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI AI PRINCIPI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI BARBARANO ROMANO E' COSTITUITO DALLE
DALLE
COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAL TERRITORIO DEL
CAPOLUOGO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA CON I COMUNI DI BLERA, VILLA S.
GIOVANNI
IN TUSCIA, VETRALLA, VEJANO, CAPRANICA.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA
SEDE
COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI
ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA
PROPRIA
SEDE.

ART. 05 ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO
DA

DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI

ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA
FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01
AVVALENDOSI

DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE
CERTIFICA LA AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI
BARBARANO
ROMANO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO
DAL

SINDACO SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA
AUTORIZZATA CON D.P.R. IN DATA 29.03.82 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI,
SONO
VIETATI.

TITOLO 01 ORGANI ELETTIVI

ART. 07 ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL
SINDACO.

ART. 08 CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA',
DETERMINA

L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPOSTO DAI SOGGETTI ELETTI SECONDO LA NORMATIVA LEGISLATIVA IN VIGORE.

04. IL LORO NUMERO, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA DEGLI STESSI

SONO PREVISTI DALLE NORME STATALI IN MATERIA.

05. IL CONSIGLIO, NELLA PRIMA ADUNANZA E PRIMA DI PROCEDERE ALLA LEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

ART. 09 COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENZE IN TUTTE LE MATERIE ESPRESSAMENTE

INDICATE NELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 E NELLE ALTRE NORME DELLA STESSA E DI ALTRE LEGGI, NONCHE' NELLE NORME

DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESSO E' ALTRESI' COMPETENTE IN TUTTI I CASI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A MANIFESTARE PER LA PRIMA VOLTA LA PROPRIA

VOLONTA' CIRCA UNA INIZIATIVA CHE CONCERNA LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA

COMUNITA' LOCALE.

03. LA DELIBERAZIONE DI CONTRARRE DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142 DEL

1990 RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, ANCHE A

LIVELLO PROGRAMMATICO NELLA QUALE SIA ANCHE IMPLICITAMENTE MANIFESTARE

LA VOLONTA' DI CONTRATTARE.

04. NON E' AMMESSA DELEGAZIONE DI FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE NE' ALLA

GIUNTA MUNICIPALE NE AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE.

ART. 10 SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE

QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA

B) DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO

E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 03 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA,

RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIO ANZIANO.

ART. 11 CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE E' STATO ELETTO CON IL PIU' ALTO NUMERO DI PREFERENZE.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 13 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E

RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 14 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI

MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE

QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO

IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE;

- ALLE COMMISSIONI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 15 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL

REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO

COMUNALE. QUALORA NO SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA

DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON

COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI

VOTI PER

OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTRIBUZIONE DI APPOSITI SPAZI PER LA DOVUTA INFORMAZIONE CIVICA, DA PARTE DEI GRUPPI

CONSILIARI.

ART. 16 GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE;

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI E

DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI

GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL
CONSIGLIO
COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO
COMUNALE.

ART. 17 ELEZIONE E PROROGATIVE

01. PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA, ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI
PRESENTA AL

SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DEL

CONSIGLIO UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DA DISCUTERE IN CONSIGLIO E LA
LISTA DEI CANDIDATI CHE SI PROPONGONO ALLA CARICA DI SINDACO E
DI ASSESSORE, SPECIFICANDO PER QUESTI ULTIMI DI QUALI SONO I RAMI
DELL'AMMINISTRAZIONE CHE SI PROPONGONO PER OGNUNO DI ESSI.

- IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' ILLUSTRATO DAL CANDIDATO DESIGNATO
ALLA

CARICA DI SINDACO E, DOPO IL DIBATTITO, IL CONSIGLIO VOTA

LA LISTA NEL SUO INSIEME, CON VOTAZIONE PALESE E A MAGGIORANZA
ASSOLUTA

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

- NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DI
CUI

ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , IL SINDACO

PRESENTA PRIMA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE UNA RELAZIONE
RELATIVA

ALL' ATTIVITA' SVOLTA DALLA GIUNTA;

- PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, CHE DOVRA' AVER LUOGO
COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI,
VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE
SEDUTE.

QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA

ASSOLUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE SCIOLTO AI SENSI DI LEGGE;

- FINO A QUANDO IL SINDACO NON VIENE ELETTO, O RIELETTO IN CASO DI
DIMISSIONI

AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 37 DELLA LEGGE 142/90 ,

SPETTA AL CONSIGLIERE ANZANO PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEL
CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO STESSO;

- FINO A QUANDO IL NUOVO CONSIGLIO NON E' IN GRADO DI ESERCITARE LE
PROPRIE

FUNZIONI DELIBERATIVE, IL PRECEDENTE CONSIGLIO ADOTTA

GLI ATTI URGENTI ED IMPROVVISI, DI CUI ALL' ARTT. 31 DELLA LEGGE 142/90 ;

- NELLE FATTISPECIE PREVISTE DAGLI ARTT. 34 E 37 DELLA LEGGE 132/90 , IL
CONSIGLIO

CONTINUA A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI PROPRIA

COMPETENZA, ANCHE DURANTE IL TEMPO PREVISTO PER L'ELEZIONE DELLA
GIUNTA E

DEL SINDACO;

- NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI

PREVISTO

DALL'ULTIMO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , TUTTA LA GIUNTA E' CONSIDERATA DIMISSIONARIA;

- LE DIMISSIONI STESSE NON SONO SOGGETTE AD ACCETTAZIONE, SONO EFFICACI DALLA PRESENTAZIONE E NON POSSONO ESSERE REVOCATE;

- NELL'IPOTESI DI DECADENZA DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA

STESSA RESTA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA;

- LE DIMISSIONI DI UN NUMERO DI ASSESSORI INFERIORE A QUELLO PREVISTO NELL'

ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 , IMPORTA LA

SOSTITUZIONE DEGLI STESSI CHE DEVE AVERE LUOGO ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO

STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FARE PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18 COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI.

02. E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICE SINDACO CHE NOMINANO DAL CONSIGLIO, ASSUME LE FUNZIONI DEL SINDACO IN OGNI CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO STESSO.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA SONO SEGRETE, TUTTAVIA IL SINDACO PUO' DISPORRE LA PUBBLICITA' DI TUTTO O PARTE DI TALUNE SEDUTE DELLA STESSA.

ART. 20 ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA',
NONCHE' DI TUTTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA
ORGANO

COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL
CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON
PROVVEDIMENTI

DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI
OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI
GLI

ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE

GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI
PROGRAMMI E

TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA

SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL
SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI
PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI
ORGANI DI

PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE
DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,

SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI
E PERSONE;

I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED
APPROVA TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM
CONSULTIVI E

COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E'

RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI
MEZZI,

FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO

NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO
ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA
MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;

Q) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, CANONI, ENTRATE COMUNALI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI,
GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO
DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO;
D) DA LUOGO A TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE CHE SONO IN ESECUZIONE NELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA E PROGRAMMATORIA DEL CONSIGLIO.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA

META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRATTI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE.

SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE.

NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DEPOSITO DEGLI ATTI E

LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I

TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN

TAL CASO E' E' SOSTITUTIVO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 22

PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IN ESECUZIONE DEL RIPORTO NOMINATIVO, TUTTE LE DELIBERAZIONI CONSILIARI E

DI GIUNTA SONO PUBBLICATA PER 15 GG. CONSECUTIVI

MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, SALVO I CASI DI DEROGA STABILITI DALLA LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI STESSE ESECUTIVE 10 GG. DOPO LA LORO PUBBLICAZIONE.

03. NEI CASI DI DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA

DELL' ARTT. 47 L. 142/90 LE DELIBERAZIONI STESSE

DIVENTANO ESECUTIVE IMMEDIATAMENTE DOPO LA LORO ADOZIONE

04. L'EFFICACIA DI TUTTE LE DELIBERAZIONI E' SEMPRE SUBORDINATA, NEI CASI IN CUI

ESSO E' RICHIESTO, ALL'AVVENUTO POSITIVO CONTROLLO

DA PARTE DEL COMITATO DI CONTROLLO.

ART. 23 TERMINI

01. GLI ATTI DELIBERATIVI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DEL COMITATO REGIONALE DI

CONTROLLO SONO INVIATI ALLO STESSO SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELLA LEGGE REGIONALE.

02. IN OGNI CASO, LE DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI, AI SENSI DELL'ULTIMO

COMMA DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , SONO

INVIATE ALL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA

LORO ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA.

ART. 24 PARERI OBBLIGATORI

01. RELATIVAMENTE AI PARERI PREVISTI DAI COMMI 02 E 03 DELL' ARTT. 50 DELLA LEGGE 142/90 ED A QUELLI DI CUI ALL' ARTT. 16 DELLA

LEGGE 241/90 , LA PROROGA PER L'EMANAZIONE DEI PARERI STESSI E LA DECISIONE DI

PROCEDERE SENZA I PARERI MEDESIMI, SONO PRESE

DALL'ORGANO ASSEMBLEARE O COLLEGIALE, NELLA CUI COMPETENZA RIENTRA L'EMANAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO.

ART. 25 SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI

SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DI CURA NELL'ESECUZIONE

DEGLI ATTI.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-

ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E

DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 26 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI (SE ISTITUITI);
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDinarie;
- M) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZA PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- P) FIRMA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITI LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL

SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE.

ART. 27 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE ED ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 28 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

ART. 29 SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

01. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, IL SINDACO SOVRINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE SECONDO LE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 30 VICE SINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL

DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE

FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 SEGRETARIO COMUNALE

ART. 31 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE

CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E

DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO

GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO

CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI ED ESPRIME I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL

PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO

DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE

IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI

SENZA DIRITTO DI VOTO ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO
ALLA LEGGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE
DURANTE

TALI RIUNIONI. PUO' ASSICURARE A MEZZO DI PERSONALE DA LUI
DESIGNATO LE RELAZIONI DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME
STABILITE DA LEGGE O REGOLAMENTO.

05. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E
DEI
REFERENDUM.

06. ESPRIME IL PROPRIO PARERE CONSUNTIVO SULLA COSTITUZIONE DI AREE DI
INTERVENTO FUNZIONALE.

07. ESERCITA, OLTRE A QUELLI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA, LE ALTRE
FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE
SEGUENTI:

A) E' CAPO DEL PERSONALE, VIGILA SULL'OSSERVANZA DEI DOVERI D'UFFICIO,
PROMUOVE ATTI E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE SUI
QUALI HA PARERE DELIBERATORIO;

B) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

C) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA;

D) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA
PARTE

DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI
ACCESSO

DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE
INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL
REGOLAMENTO, PREVIO VISTO DEL SINDACO;

F) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL
LORO

INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

G) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL
COMUNE;

H) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI
ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO;

I) IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE
DELLA

STRUTTURA, DEI SERVIZI, DEL PERSONALE COMUNALE.

CAPO 02 UFFICI

ART. 32 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER
OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER
PROGETTI

OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI
DI

LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA
DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI

AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE

DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 33 STRUTTURA

01. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI

DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E'

ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

TRA LE AREE SONO ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE: L' AREA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E TECNICA.

ART. 34 PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL

PERSONALE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI

DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE

CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 35 TERMINI DI GESTIONE

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI PUO' AVER LUOGO:

A) IN ECONOMIA: E' AMMESSA QUANDO SI TRATTI DI ATTIVITA' DI MODESTE DIMENSIONI PER LE QUALI NON E' OPPORTUNO PROVVEDERE ALLE FORME GESTIONALI E SEMPRE CHE L' AMMINISTRAZIONE PREVEDA LA PRESENZA DI SOGGETTI

CON QUALIFICAZIONE SPECIFICA PER LA RELATIVA ATTIVITA'.

B) IN CONCESSIONE O IN APPALTO A TERZI A SECONDA CHE L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPORTI TRASFERIMENTO DI POTERI PUBBLICI. LA

SCELTA DEL DECENTRAMENTO AD ALTRO POTERE DOVRA' AVERE LUOGO

SECONDO LE

REGOLE STABILITE NEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI COMUNALI.

C) PER MEZZO DELLA ISTITUZIONE DI APPOSITE AZIENDE SPECIALI COMUNALI, DI CUI

AL SUCCESSIVO ARTICOLO, QUANDO I RELATIVI SERVIZI

DEBBANO ESSERE GESTITI CON CARATTERI DI IMPRENDITORIALITA'.

D) A MEZZO DI APPOSITE ISTITUZIONI, PER I SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE, LA CUI

GESTIONE NON POSSA AVER LUOGO CON CARATTERI DI IMPRENDITORIALITA'.

E) CON LA COSTITUZIONE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 22 E

32 DELLA LEGGE N. 142/90 , DI SOCIETA' DI CAPITALI,

QUANDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SI REPUTI OPPORTUNO LA

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ED OPERATIVA DI ATRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN TAL CASO, IL CAPITALE SOCIALE DOVRA' ESSERE RIPARTITO IN MODO TALE

CHE I SOGGETTI PUBBLICI LOCALI DETENGANO LA

MAGGIORANZA DELLE AZIONI O DELLE QUOTE; PER SOGGETTI PUBBLICI LOCALI DEBBONO INTENDERSI GLI ENTI LOCALI, ANCHE SOVRACOMUNALI, E I

SOGGETTI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO LA CUI ATTIVITA'

SI SVOLGA CON RIFERIMENTO ALLA COLLETTIVITA'

COMUNALE.

F) A MEZZO DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , INTENDENDOSI PER TALE UN ACCORDO COMPLESSO CON SOGGETTI CHE POSSONO ANCHE ESSERE REGOLAMENTARE CON SUCCESSIVI CONTRATTI O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 36 GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 37 AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 38 ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 39 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 40 IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41 IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA'

PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE,

GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I

PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE

DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 42 NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI

UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE

ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA

LORO SOSTITUZIONE.

ART. 43 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE

PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 44 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI

SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

- CONTROLLO ECONOMICO -

ART. 45 OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI

01. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DELL'UFFICIO VERIFICA LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AL QUALE E' PREPOSTO, CON GLI INDIRIZZI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I RESPONSABILI CON APPOSITE RELAZIONI, INDIRIZZANO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI AL COMPETENTE ASSESSORE.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA VERIFICA LA GIUSTA IMPUTAZIONE IN BILANCIO DELLE PROPOSTE DI SPESA, ATTESTANDO L'ESISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEL RELATIVO CAPITOLO, AVUTO RIGUARDO ANCHE ALL'EFFETTIVA REALIZZABILITA', PER LA CORRISPONDENTE SPESA, DELLE ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA.

ART. 46 REVISIONE DEL CONTO

01. IL REVISORE QUALE STRUTTURA STABILE AL SERVIZIO DELLE COMUNITA' LOCALE, SI AVVALE DI IDONEE ATTREZZATURE DI SUPPORTO PERSONALE E STRUMENTALE.

02. ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. INDIRIZZA PROPOSTE E SUGGERIMENTI ALLA GIUNTA TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. INVITA, QUANDO SE NE PONGA LA NECESSITA', IL CONSIGLIO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER RIPORTARE IN EQUILIBRIO LA GESTIONE.

04. IL REVISORE HA FACOLTA' DI RICHIEDERE DIRETTAMENTE A TUTTI GLI UFFICI ATTI E CHIARIMENTI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AD ESSO AFFIDATE.

05. PUO' ACCEDERE AI DATI ELABORATI DAL SERVIZIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE.

ART. 47 RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DELLA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, TRASMESSA ALLA GIUNTA, E SULLA BASE DELLE OSSERVAZIONI FATTE PERVENIRE DAL REVISORE ADOTTA, QUANDO SE NE PRESENTI LA

NECESSITA', ANCHE IN CORSO DI ESERCIZIO, I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER RIPORTARE IN EQUILIBRIO LA GESTIONE.

02. L'UFFICIO RAGIONERIA PUO' OPERARE LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE, FONDATA, TRA L'ALTRO SU RILEVAZIONI CONTABILI

RIFERITE A SINGOLI CENTRI DI COSTO E SULLE RISULTANZE DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDIVIDUA I METODI, INDICATORI E

PARAMETRI

QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.

ART. 48 DISCIPLINA

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INOLTRE AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GENERALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO, DETERMINANDO IN PARTICOLARE LE COMPETENZE, INCOMPATIBILITA', MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA NEL RISPETTO DELLA LEGGE.

PARTE 02 ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO 02 FORME COLLABORATIVE

ART. 49 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 50 CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 51 CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCIA, APPROVANDO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALLA ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO;

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E

GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O UNO DI LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E

POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE.

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER

05 ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE,

AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NOMINE RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI

STABILITI DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI

DELLA ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE

DEI CONSORZI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE DALLA LEGGE.

ART. 52 UNIONI DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL

CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI

COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE

SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 53 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI

PREVISTI

IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E

L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER

L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO,

I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE

FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02 PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 54 PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI

TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 55 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

01. TUTTI I CITTADINI CHE DIMOSTRANO DI ESSERE INTERESSATI AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CHE NE FACCIANO RICHIESTA DEVONO ESSERE SENTITI, ANCHE IN CONTRADDITTORIO FRA LORO E CON L'AMMINISTRAZIONE.

02. A TAL UOPO, L'AMMINISTRAZIONE INDICA APPOSITE RIUNIONI, INVITANDO I SOGGETTI CHE CHIEDANO DI PARTECIPARVI E CHE DIMOSTRINO DI ESSERE INTERESSATI AL PROCEDIMENTO IN CORSO.

03. E' CONSENTITA ALTRESI' LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE, ISTANZE E DOCUMENTI.

04. NEL PROVVEDIMENTO FINALE DEVE DARSI ATTO DELL'ESAME DELLE RAGIONI PROPOSTE E DEI MOTIVI PER I QUALI SONO STATE ACCOLTE O MENO DALLA AMMINISTRAZIONE.

ART. 56 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE

POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO

DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE

DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA

PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA

SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 57 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI

DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL'ARTT. 56 DETERMINA LA PROCEDURA

DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E

L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE

SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO

COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA

PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE

PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO

RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA

PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI

CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 58 PROPOSTE

01. N. 50 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI

DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30

GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA

STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL

PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02 ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 59 PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE

PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 62 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME

DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 60 ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI

DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE

OPERANO SUL TERRITORIO ANCHE NELLA FORMA DEL VOLONTARIATO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULLA

ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE

DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE

ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI

INTERESSATI.

ART. 61 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA

PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO'

PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI,

DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE,

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE , MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 62 INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

ART. 63 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03 REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 64 REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'ADOZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL 40% DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 65 EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 66 DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI

ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE

GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL

REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI

DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI,

DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO

DELL' ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI

COPIE.

ART. 67 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL

PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L' ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO

PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L' INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA

E, PER GLI ATTI AVENTI PLURALITA' INDISTINTA DI

DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI

INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE

L' INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA

ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT.

26

LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 04 DIFENSORE CIVICO

ART. 68 NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A

MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL

COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE, PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI

DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: GIURO DI OSSERVARE LA LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE.

ART. 69 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER

PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI

DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A

PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE

CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE

COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE

COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA

QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA

DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA

E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI

CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE

MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 70 MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE E LE DISPONIBILITA' DELL'ENTE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O

ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBI A REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO

TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO

L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI, SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO

DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL

DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA

RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E'

COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO

CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESENTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 71 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE

SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE

SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 72 INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 03 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 73 STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04 , COMMA 03 E 04 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEVE ESSERE

PRESENTATA CONTESTUALMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

ART. 74 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATE NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO

DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE

ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED

AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT.

58 DEL PRESENTE STATUTO.

04. BIS I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON EFFETTI

ANCHE ABROGATIVI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA'

PRESCRITTE NEL PRECEDENTE ARTT. 64 .

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI

INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE'

PER LA
DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI
ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE
COMUNQUE
SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO
L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE
INTENDA CONSULTARLI.

ART. 75 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI
SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE
APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE
CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN
ALTRE
LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI
SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 76 NORME TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE
DEL
COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER
30
GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI
ESECUTIVITA' E
DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER
ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE.

04. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO 02 ANNI I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO
STATUTO.

FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN
VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE
LEGISLAZIONE
CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.